

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 277

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, DIETL, HELFER, MONTI, MITTERDORFER, PICCOLI,  
PISONI, RIZ, SCOTONI**

*Presentata il 26 luglio 1968*

### Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando fu approvata la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che contiene lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, con il secondo comma dell'articolo 63 si dichiarò inapplicabile, nel territorio della regione, l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Detto articolo contemplava la corresponsione, da parte dei concessionari idroelettrici, di un canone a favore dei Comuni rivieraschi dei corsi di acqua rifornitori dell'impianto produttivo. In verità, al momento dell'approvazione dello Statuto, e, quindi, della norma abrogativa contenuta nel suo articolo 63, la portata pratica del citato articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque era piuttosto inconsistente, a causa della sua formulazione che ne rendeva in gran parte platonico il contenuto. E fu per questa ragione che il legislatore costituente ritenne di poter imporre alle popolazioni rivierasche della regione la rinuncia ai benefici derivanti dall'articolo 53, giacché in linea di fatto si trattava di rinunciare ad un beneficio solo apparente, che risultava compensato dall'imposta istituita con il primo comma dello stesso articolo 63 dello Statuto, gravante sull'energia elettrica prodotta in Regione ed a favore dell'ente stesso.

Da allora sono passati venti anni ed il contenuto giuridico-economico della compensazione che il legislatore costituente operò con l'articolo 63 dello Statuto è profondamente mutato.

Anzitutto, l'imposta a favore della regione istituita con il primo comma del citato articolo è rimasta immutata in lire 0,10 per chilowattora prodotto. Il gettito globale di detta imposta a favore della Regione è certamente aumentato nel corso degli anni, ma solo per effetto della aumentata produzione di energia idroelettrica. In tal modo il rapporto che il Costituente aveva stabilito fra l'onerosità, che all'economia tradizionale delle popolazioni locali derivava dallo sfruttamento idroelettrico delle acque, e l'indennizzo predisposto nella misura di non più di lire 0,10 per chilowattora prodotto, è venuto via via mutandosi a grave svantaggio delle popolazioni locali. Infatti l'espressione monetaria dell'indennizzo è rimasta fissa, mentre è noto che il suo valore intrinseco si è fortemente impoverito e per effetto della generale svalutazione della lira, ed in relazione anche alla graduale rivalutazione delle tariffe elettriche. Il fatto che l'energia elettrica prodotta in regione nel frattempo sia aumentata, comportando un aumento del gettito globale dell'imposta, nonché attenuare la sproporzione tra sacrificio e

risarcimento, la aggrava perché la inadeguatezza del compenso si applica ad una onerosità di maggiore grandezza.

D'altra parte nel corso degli anni è anche accaduto che con leggi del 1956, n. 1377, e del 1961, n. 1501, si è provveduto a riformare l'articolo 53 del testo unico sulle acque, in modo da dare ad esso un contenuto economico reale e quindi renderne la sua applicabilità assai più appetibile di quanto non fosse in passato.

Talché ciò che il Costituente diede alle popolazioni della Regione Trentino-Alto Adige con il primo comma dell'articolo 63 oggi ha perso gran parte del suo valore economico per effetto della evoluzione economico-monetaria intervenuta; mentre ciò che il Costituente tolse alle medesime popolazioni con il secondo comma dello stesso articolo oggi ha acquistato un pregio economico che allora non aveva, per effetto della evoluzione legislativa. Col risultato che la valutazione economica che stava alla base dell'articolo 63 oggi, a cagione di questa evoluzione a forbice delle sue due componenti risulta completamente stravolta. Assai raramente, crediamo noi, l'evoluzione economico-legislativa è riuscita a mutare e svuotare la portata di una norma come in questo caso.

Sulla base di queste considerazioni era stato, nella precedente legislatura, presentata la proposta di legge (n. 3321. Camera, IV legislatura) tendente appunto ad abrogare il secondo comma dell'articolo 63 più volte citato.

La Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, con sua deliberazione 7 ottobre 1966, aveva aderito alla proposta di legge medesima. Spettava al Governo maturare una sua opinione in proposito, ma si giunse alla fine della legislatura senza che ciò fosse avvenuto. Quindi la proposta decadde con lo scioglimento delle Camere.

Tuttavia sulla questione il Governo non era rimasto del tutto inerte. Sollecitati dalla Presidenza del Consiglio gli uffici del Ministero dell'industria avevano predisposto un parere (datato 10 maggio 1967) nettamente contrario alla abrogazione del secondo comma dell'articolo 63 dello Statuto. Tale parere si fondava su tre ordini di motivazione:

1) non si riteneva corretto limitare la comparazione di equilibrio soltanto all'ambito del contenuto dell'articolo 63 dello Statuto. Tale articolo infatti non esauriva l'intera materia delle concessioni e dei diritti che alla Regione venivano, in modo diretto o mediato, accordati nel settore dello sfruttamento

elettrico delle acque, ma si collocava in un complesso di altre norme che nel loro assieme costituivano un sistema equilibrato. Perciò, volendo verificare se questo equilibrio voluto dal Costituente si fosse conservato intatto o fosse stato turbato dalla evoluzione dei fattori economici o legislativi, occorreva estendere l'esame comparativo a tutto il gruppo delle norme statutarie che concernono l'argomento;

2) in questa cornice si segnalava che, se una mutazione dell'equilibrio originario si era verificata, ciò era avvenuto a tutto vantaggio della Regione, e ciò in virtù « del recente provvedimento legislativo che ha maggiorato da lire 0,50 a lire 5 per chilowattora l'aliquota delle imposte erariali sui consumi di energia per usi elettrodomestici », una parte del cui gettito è devoluta in via ordinaria alla Regione;

3) infine si negava che l'abrogazione, per il territorio della Regione, dell'articolo 53 del testo unico, avesse avuto il significato di una compensazione economica in senso stretto con il tributo regionale di lire 0,10 che veniva istituito con il primo comma dell'articolo 63 dello Statuto, per il semplice fatto che la portata economica del tributo regionale risulta comunque assai maggiore del gettito che, persino oggi, dopo le riforme migliorative dell'articolo 53 del testo unico, questa norma assicurerebbe ai comuni rivieraschi.

Ebbene, nessuna delle argomentazioni addotte dagli uffici del Ministero dell'industria è fondata.

Vediamole una per una:

sub 1) è vero che la Costituente aveva attribuito alla Regione un complesso di facoltà e diritti in materia di sfruttamento elettrico delle acque regionali a guisa di indennizzo riconosciuto alla economia locale per i danni ad essa derivati dallo sfruttamento elettrico delle sue acque, sfruttamento che per sua natura esportava ed esporta l'intero suo profitto oltre i confini territoriali della Regione. Orbene a vent'anni dalla data di approvazione di queste facoltà e diritti dobbiamo constatare che essi si sono in gran parte dimostrati illusori, o sono risultati svuotati dalla evoluzione legislativa.

Il tributo di energia a titolo gratuito od a prezzo di costo previsto dall'articolo 10 dello Statuto a favore della regione non è mai, dicesi mai, stato somministrato, perché la norma è apparsa inapplicabile. Faticosamente si è, per un periodo limitato di tempo, escogitato un espediente surrogatorio di equivalen-

za monetaria che in realtà si è risolto in un saldo largamente deficitario rispetto alle attese che la Regione aveva legittimamente nutrito sulla base della previsione statutaria.

I diritti di prelazione riconosciuti alla Regione per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni per lo sfruttamento idroelettrico sono stati di fatto vanificati dalla intervenuta nazionalizzazione delle imprese elettriche.

L'imposta regionale è rimasta immutata nel suo valore monetario, e ciò nonostante che la lira sia notevolmente svalita, e che le tariffe elettriche invece siano state notevolmente rivalutate e con esse i ricavi assoluti e relativi delle imprese.

Tanto basta per dimostrare che se è vero che le disposizioni statutarie in materia deltate dal Costituente sono ancora formalmente intatte, il loro contenuto reale è venuto riducendosi in misura rilevante. È stato dunque per noi un invito a nozze quello formulato dagli uffici del Ministero dell'industria di allargare la comparazione a tutte le norme dello statuto regionale che trattano la materia. Lo squilibrio fra ciò che il Costituente volle dare, e ciò che in effetti fu dato, in tale più ampia panoramica, anziché risultare smentito, appare ancor più clamoroso;

*sub 2)* è vero che essendo stato aumentato il gettito dell'imposta erariale al quale la Regione partecipa, anche questa né ha tratto giovamento. Ma ciò non influisce sull'equilibrio tra danni ed indennizzo che il Costituente volle stabilire nella Regione Trentino-Alto Adige in relazione agli effetti prodotti dagli impianti idroelettrici. E ciò a maggior ragione quando si pensi che l'accresciuto gettito della imposta non è pagato dagli impianti idroelettrici, bensì dai loro utenti, cioè da quegli stessi cittadini che sono i destinatari delle misure risarcitorie che lo Statuto aveva previsto;

*sub 3)* è certamente vero che i due capoversi dell'articolo 63 dello Statuto non operano una compensazione economica in senso stretto. Non questo volevano affermare.

L'articolo 63 nelle sue due parti realizzò un baratto (non in senso spregiativo) politico-legislativo. Nel momento in cui si istituiva la imposta a favore della Regione (primo com-

ma) si ritenne di poter imporre ai comuni rivieraschi il sacrificio di un sovraccanone che, a quel tempo, aveva una dimensione economica assolutamente trascurabile.

Ora l'imposta della Regione è fortemente impoverita nel suo contenuto economico relativo. Di contro il canone che fu tolto ai comuni ha acquistato un considerevole valore potenziale. Questa evoluzione dei due fattori pone l'esigenza di un ristoro, che può attuarsi in due modi possibili: o rivalutando l'imposta, in modo da assicurare alla Regione i fondi necessari per sovvenire i comuni più direttamente danneggiati dagli impianti idroelettrici e dalla perdita del sovraccanone; o ripristinando il sovraccanone medesimo, ferma restando l'imposta regionale. Che l'una o l'altra delle due soluzioni sia inevitabile non pare dubbio. Abbiamo scelto la seconda perché è la più pratica, ed è invocata, ormai da molti anni, dalle popolazioni interessate.

Ripetutamente è stata chiesta da affollati convegni degli amministratori dei comuni rivieraschi; è stata auspicata anche dal Consiglio regionale nella forma solenne di una legge-voto. A rigor di giustizia la riforma dovrebbe investire l'intero articolo 63 dello Statuto, prevedendosi l'abrogazione del suo secondo comma, e la rivalutazione dell'imposta prevista nel suo primo comma. Ci limitiamo per'altro in questa proposta a renderci interpreti della aspirazione con forza manifestata dai 168 comuni di montagna della Regione, tutti ad economia depressa e depauperata dagli impianti idroelettrici che insistono sul loro territorio, e riproponiamo soltanto di abrogare il secondo comma dell'articolo in questione.

Trattasi di un articolo di legge costituzionale e quindi la procedura per la sua riforma è di regola quella prevista per la riforma delle leggi costituzionali. Tuttavia l'articolo 89 dello Statuto speciale d'autonomia prevede che con l'accordo del Governo e della Regione la riforma dell'articolo 63 può essere adottata con la procedura ordinaria.

Ci auguriamo che la proposta incontri la vostra approvazione e, congiuntamente, quella del Governo e della Regione, per poter in tal modo rendere rapidamente giustizia alle popolazioni montane della nostra Regione.

**PROPOSTA DI LEGGE  
COSTITUZIONALE**

---

**ARTICOLO UNICO.**

Il secondo comma dell'articolo 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è abrogato.